Unione dei Comuni della Versilia

Via Delatre, nr. 69 - SERAVEZZA – (LU)

Tel 0584-756275/6 – Fax 0584-757192

- C.F. 94009760466 -

Approvato con delib. G.E. nr. 8/27.3.2015

REGOLAMENTO
PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO
di cui all'articolo 93, comma 7 – bis e ss. del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 (di seguito denominato semplicemente «codice»), come introdotto dall'art. 13-bis del D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella L. 11/08/2014, n. 114.
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione, costituito per le attività di progettazione di opere o di lavori a cura del personale interno: responsabile del procedimento, incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché loro collaboratori, così come identificati con atto formale da parte del competente responsabile.
3. Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale.

Art. 2 - Costituzione del fondo per la progettazione e l'innovazione

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 93, comma 7, del codice, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di ciascuna opera o lavoro.
2. In relazione all'entità e alla complessità dell'opera o lavoro da realizzare, la percentuale di cui al comma 1 viene fissata come segue:
- Per progetti di importo di opere fino a € 1.000.000,00 il fondo è attribuito in ragione del 2,0%
- Per progetti di importo di opere compreso fra € 1.000.000,00 e la soglia comunitaria il fondo è attribuito in ragione del 2% fino a €1.000.000,00 e 1,8% per l'importo eccedente € 1.000,000,00
- Per progetti di importo superiore alla soglia comunitaria, il fondo è attribuito in ragione del 2% fino a €1.000.000,00 e 1,8% per l'importo da € 1.000,000,00 alla soglia comunitaria e dell'1,6%, per l'importo eccedente la soglia comunitaria.
3. Le risorse per la costituzione del fondo di cui ai commi precedenti sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o lavoro.
4. L'ammontare del fondo per la progettazione e l'innovazione non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verifichino dei ribassi.
5. L'80 per cento del fondo per la progettazione e la innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri adottati nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

6. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionanti a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

Art. 3 – Prestazioni e attività ammesse agli incentivi

1. L'80% delle risorse finanziarie, confluite nel fondo per la progettazione e l'innovazione ai sensi del precedente art. 2, è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento.
2. Le prestazioni e attività ammesse al fondo sono quelle del responsabile del procedimento, degli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo come descritte da Regolamento del Codice degli Appalti (D. 207/2010).
3. Gli importi dell'incentivo sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione.

Art.4 - Soggetti beneficiari

1. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:
a) il responsabile unico del procedimento;
b) il tecnico o i tecnici che, in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico, assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;
c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;
d) il personale incaricato della direzione lavori;
e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;
f) i collaboratori (tecnici e amministrativi) che, pur non firmando il progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla relativa contabilizzazione.
2. Il comma 7 ter dell'art.93 come modificato dal D.L. 90/2014 convertito con modifiche dalla L. 11 agosto 2014 n.114 non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

Art. 5 - Conferimento delle prestazioni di progettazione e direzione lavori interne

1. L'affidamento dei compiti di progettazione interna ai dipendenti è effettuato con provvedimento formale del Dirigente.
2. Nel caso di assenza del personale con qualifica dirigenziale e il Responsabile dell'Area Tecnica sia anch'esso beneficiario dell'incentivo il conferimento delle prestazioni, proposto dal responsabile, è effettuato mediante subentro del Segretario Generale.
3. L'atto determina:
   a) il lavoro/opera da progettare
   b) il costo presuntivo del lavoro/opera (l'importo a base di gara)
   c) l'importo del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art.2
   d) le prestazioni necessarie alla realizzazione del progetto di cui all'art.3.
   e) il nominativo di ogni singolo soggetto beneficiario di cui all'art. 4 ed i compiti assegnati, nonché l'attribuzione delle aliquote spettanti a ciascun componente.
4. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie.

Art. 6 - Ripartizione dell'incentivo

1. La quota di fondo di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento, destinata alle prestazioni per la progettazione, viene ripartita tra i dipendenti interessati, per ciascuna opera o lavoro, come segue:
a) il 30% al responsabile unico del procedimento e collaboratori;
b) il 30% al tecnico o ai tecnici che, in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico, assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati, nonché i collaboratori; qualora la progettazione non venga interamente sviluppata dall'Ente, l'incentivo viene percentualmente determinato nel 10% per il progetto preliminare, 10% per il progetto definitivo, 10% per il progetto esecutivo;
c) il 5% al coordinatore per la sicurezza e collaboratori;
d) il 30% al personale incaricato della direzione lavori e collaboratori;
e) il 5% al personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione e collaboratori;
2. Qualora il responsabile del procedimento coincida con il progettista, il direttore dei lavori o il coordinatore per la sicurezza, le singole quote di competenza sono cumulate.

Art. 7 - Modalità di corresponsione dell'incentivo

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o responsabile previo accertamento positivo dell'attività svolta dai dipendenti interessati.
2. I pagamenti degli incentivi avverranno per le prestazioni relative alla fase di progettazione all'approvazione della determina a contrarre, per le prestazioni relative alla fase di esecuzione lavori e collaudo dopo la determina di approvazione del collaudo o certificato di regolare esecuzione.
3. Nel caso in cui il responsabile dell'ufficio tecnico fosse anch'esso beneficiario dell'incentivo, la corresponsione dell'incentivo, sempre su proposta del responsabile, previo accertamento positivo dell'attività svolta dai dipendenti interessati, viene disposta mediante subentro dal Segretario Generale.
4. Gli incentivi corrisposti nell'anno non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 8 - Termini temporali e penalità

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 141 del codice e dalle relative norme regolamentari.
2. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.
3. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
4. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice, al responsabile del procedimento nonché ai firmatari del progetto non è corrisposto alcun incentivo; ove già corrisposto, l'Ente procederà al recupero delle some erogate.
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'art. 132, comma 1, lettere a), b), c) e d) del codice.

Art.9 - Fondo per l'incentivazione e l'innovazione quota del 20% per acquisti

1. La quota del 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art.2, destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionanti a progetti di innovazione, etc. è individuato nell'atto di individuazione del gruppo di lavoro e impegnato provvisoriamente, con impegno definitivo nel procedimento di acquisto del bene.